

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1974, N. 6¹

**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile
1956, n. 5 e successive modificazioni, concernente:
“Composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali”²**

Art. 1

*(omissis)*³

Art. 2

*(omissis)*⁴

Art. 3

*(omissis)*⁵

Art. 4

*(omissis)*⁶

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 13 agosto 1974, n. 37.

³ Modifica il primo comma dell'art. 2 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, già modificato dall'art. 1 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28 e dall'art. 1 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15.

⁴ Sostituisce l'art. 3 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5.

⁵ Sostituisce l'art. 4 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 2 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

Art. 5

*(omissis)*⁷

Art. 6

*(omissis)*⁸

[Art. 7⁹ (Eleggibili a Consiglieri comunali)

1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.]¹⁰

Art. 8

*(omissis)*¹¹

Art. 9

⁶ Modifica il secondo comma dell'art. 7 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e già modificato dall'art. 3 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

⁷ Modifica il quinto comma dell'art. 11 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, già modificato dall'art. 4 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28 e dall'art. 4 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15.

⁸ Sostituisce l'art. 16 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5.

⁹ Il tenore letterale di detto art. 7 così come sostituito dall'art. 25 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 è oggi quello a valere per l'art. 17 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, che fino alla data del 24 febbraio 2005 (entrata in vigore della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7) trovava applicazione in ragione della sostituzione effettuata con l'art. 7 della l.r. 10 agosto 1974, n. 6.

¹⁰ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹¹ Sostituisce il punto 8) del primo comma dell'art. 18 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 7 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15.

*(omissis)*¹²

Art. 10

*(omissis)*¹³

*(omissis)*¹⁴

Art. 11

*(omissis)*¹⁵

Art. 12

*(omissis)*¹⁶

Art. 13

*(omissis)*¹⁷

Art. 14

¹² Modifica il primo comma dell'art. 22 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 9 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28 e dall'art. 9 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15.

¹³ Modifica il secondo comma dell'art. 25 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, già modificato dall'art. 14 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

¹⁴ Modifica il penultimo comma dell'art. 25 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5,

¹⁵ Sostituisce l'art. 31 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 19 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

¹⁶ Modifica il n. 7 del primo comma dell'art. 32 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, già modificato dall'art. 20 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

¹⁷ Sostituisce il sesto comma dell'art. 33 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 22 della l.r. 19 settembre n. 28 e dall'art. 11 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15.

*(omissis)*¹⁸

Art. 15

*(omissis)*¹⁹

*(omissis)*²⁰

*(omissis)*²¹

*(omissis)*²²

*(omissis)*²³

Art. 16

*(omissis)*²⁴

Art. 17

*(omissis)*²⁵

Art. 18

¹⁸ Sostituisce il secondo comma dell'art. 34 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 22 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28, dall'art. unico della l.r. 13 aprile 1964, n. 18 e dagli artt. 12 e 16 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15.

¹⁹ Sostituisce il n. 1 del primo comma dell'art. 36 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 23 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

²⁰ Sostituisce il n. 3 del primo comma dell'art. 36 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5.

²¹ Modifica il secondo comma dell'art. 36 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5.

²² Sostituisce il terzo comma dell'art. 36 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5.

²³ Aggiunge un nuovo comma all'art. 36 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5.

²⁴ Sostituisce il primo comma dell'art. 40 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5.

²⁵ Modifica il primo comma dell'art. 42 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, già modificato dall'art. 26 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

*(omissis)*²⁶

Art. 19

*(omissis)*²⁷

Art. 20

*(omissis)*²⁸

Art. 21

*(omissis)*²⁹

Art. 22

*(omissis)*³⁰

[Art. 23

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 55 dello Statuto. Essa entra in vigore il

²⁶ Sostituisce la lettera b) del terzo comma dell'art. 47 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 26 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28.

²⁷ Modifica il secondo comma dell'art. 49 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5.

²⁸ Modifica il n. 3 del primo comma dell'art. 54 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, già modificato dall'art. 35 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

²⁹ Agli artt. 14, 15, 34, 51, 52, 57, 64, 65, 67, 68 e 71 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, le parole "4.000 abitanti" sono sostituite dalle parole "1.000 abitanti".

³⁰ Modifica l'art. 84 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, già modificato dall'art. 55 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28.

giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]³¹

³¹ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 2, lettera c), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.